

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE  
 (Provincia di PAVIA)

**Deliberazione originale del Consiglio comunale**

N.RO	O G G E T T O	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.
11		
DATA		
13 AGO. 2012		

L'anno duemila dodici il giorno tredici del mese di agosto  
 alle ore 21, nelle sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
VERCESI Corrado	X		RICCARDI Elena	X	
POGGI Piera (G)		X	CHIAPPERINI Marilena	X	
VALIZIA Luigina	X		ROVATI Enzo Giuseppe	X	
SFORZA Emanuela	X		ROLANDI Carlo (G)		X
VALIZIA Cesare	X				
BREGA Andrea	X				
COVA Carlo (G)		X			
PERONI Renzo	X				
PROTTI Livio Battista (G)		X			

Assegnati n.ro 13
In carica n.ro 13

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Poggi P. - Cova C. - Protti L. - Rolandi C.

Presenti n.ro 9
Assenti n.ro 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il signor Vercesi Corrado nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario comunale signor Beltame d.ssa Roberta. La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", articoli 8 e seguenti;

Premesso che:

il D. L. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, presupposto della quale è il possesso di immobili di cui all'art.2 del D. Lgs. 30/12/1992 n.504 , ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Viste le modifiche alla normativa introdotte dall'art. 4 del DL 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n. 44

Vista la circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze – direzione federalismo fiscale;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Dato atto che:

è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base;

il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo, attualmente assegnati al Comune, subiranno una variazione in ragione delle differenze di gettito stimate ad aliquota base sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo e che, in caso di incapienza, ciascun Comune verserà all'entrata del Bilancio dello Stato le somme residue;

Vista la deliberazione di GC n. 36 in data 11.07.2012, qui integralmente richiamata, avente ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (cd IMU) per l'anno 2012":

Ritenuto di dover determinare le aliquote IMU per l'anno 2012 tenendo conto degli equilibri di bilancio;

Ritenuto in particolare:

di determinare l'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze al 4 per mille e confermare la detrazione in € 200,00 oltre a quella stabilita dal comma 10 del citato DL. 201/2011 (a ciascun soggetto passivo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale).

di confermare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nel 2 per mille;

di determinare per tutti gli altri immobili l'aliquota ordinaria nella misura del 8,6 per mille.

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- che l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

- che l'art. 8 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza della determinazione delle aliquote IMU;
- che con decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012;
- che l'art. 29, comma 16-quater del D. L. 126/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 23.02.2012, ha ulteriormente prorogato al 30.06.2012 l'ultimo termine utile per l'approvazione del bilancio 2012;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – in data 20.06.2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – in data 02.08.2012 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;
- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Vista la deliberazione di GC n. 35 in data 11 luglio 2012 di rideterminazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'IMU;

Il Sindaco precisa che entro il termine di legge, in caso di disponibilità di fondi a bilancio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre le aliquote.

Prende la parola il Consigliere di minoranza Riccardi evidenziando come per ora sia previsto un aumento dell'IMU e questo, analogamente all'introduzione della addizionale all'IRPEF, a causa di una cattiva gestione amministrativa.

Visto l'allegato parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto;

Si procede alla votazione con le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 8

Astenuti n. 1 (Sforza)

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 3 (Chiapperini, Riccardi, Rovati).

## DELIBERA

- 1) Di istituire dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Unica in via sperimentale;
- 2) Di stabilire per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	2 per mille
Altri immobili	8,6 per mille

3) di stabilire in € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale;

4) di riservarsi la possibilità prevista dalla normativa (art. 13 comma 12-bis del DL 201/11, come introdotto dal DL 16/2012 convertito nella legge 44/12) di rettificare in aumento o diminuzione entro il 30.9.2012 le aliquote determinate con la presente deliberazione;

5) di provvedere ad approvare con successivo atto, entro il 30 settembre 2012, il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica;

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214 del 22.12.2011.

Con successiva e separata votazione con le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n. 9

Consiglieri votanti n. 8

Astenuti n. 1 (Sforza)

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 3 (Chiapperini, Riccardi, Rovati).

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# Comune di San Damiano al Colle

Provincia di Pavia

Via Roma 4

Tel. 0385.75.014  
Fax 0385.75.014

Oggetto: parere di regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Municipale Unica (IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2012".

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 49 del d. lgs. 267/2000 (pareri dei responsabili dei servizi) e atteso che il parere di regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione rileva non solo ai fini della rispondenza dell'atto alle finalità dell'azione amministrativa (traducendosi quindi nell'accertamento dei profili di legittimità del provvedimento adottato), ma concerne anche la conformità istruttoria dell'atto sotto ogni aspetto disciplinato dalle norme di natura contabile, economica e finanziaria;

Tutto ciò premesso e considerato,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnico-contabile della allegata proposta di deliberazione.

San Damiano al Colle, 8 agosto 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Rag. Anna Maria Molinaroli




**IL PRESIDENTE**

Corrado Vercesi,



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

R. Beltrame



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno ..... **14 AGO. 2012** ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dall'Ufficio Comunale, li..... **14 AGO. 2012** .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

R. Beltrame



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- Comunicata al Prefetto di Pavia il.....- prot. n.....
- E' divenuta esecutiva per scadenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data..... **- 8 SET. 2012** .....

Dall'Ufficio Comunale, li..... **11 SET. 2012** .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

